

DETERMINAZIONE

N. 58 DEL 26 GIU. 2019

OGGETTO: servizio di brokeraggio assicurativo - affidamento per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022
- CIG Z6928FF2CA

IL DIRETTORE

Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

- in data 30 giugno p.v. giunge a naturale scadenza, a seguito di affidamento con Determinazione n. 96 del 28 dicembre 2018, il contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo stipulato in data 11/02/2019 con la società AON S.p.A.;
- necessita pertanto adottare i necessari atti finalizzati a garantire la prosecuzione del servizio di cui sopra mediante avvio della relativa procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., previa indagine semplicemente esplorativa di mercato;

richiamati a tal proposito:

- l'art. 36, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., concernente "Codice dei contratti pubblici" che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto per importi inferiore a 40.000,00 euro;
- l'art. 32, comma 2, del *succitato Codice dei contratti pubblici a mente del quale: "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."*;

richiamate, altresì, le vigenti Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” che prevede tra le altre: “.....La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.....”;

atteso che in data 17 giugno 2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio – sezione “Albo on line – Gare” – l’Avviso di indagine di mercato ed acquisizione offerte” per l’affidamento diretto del servizio di che trattasi;

preso atto che, in esito alla pubblicazione di detto Avviso ed entro i termini stabiliti del giorno 25 giugno 2019 ore 12,00, è regolarmente pervenuta una sola Proposta tecnico-economica (in atti prot. N. 874 del 24/06/2019) da parte della Società Aon S.p.A, con sede in Milano, Via Andrea Ponti 8/10;

rammentato che ai sensi dell’Avviso in parola:

“Il Responsabile Unico del Procedimento, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle relative Proposte tecnico-economiche, procederà, al fine dell’eventuale individuazione del contraente, a sua insindacabile discrezione ed accertata la regolarità della documentazione pervenuta, alla valutazione delle Proposte stesse sulla base dei criteri qui di seguito esplicitati in ordine decrescente d’importanza:

- a) *Modalità di gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri in modo da minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle Compagnie succitate e di rendicontazione dello stato di gestione delle pratiche.
Modalità e tempistiche di svolgimento dell’attività di assistenza e consulenza su ogni questione che possa avere attinenza con la materia assicurativa e l’attività consorziale erogata.*
- b) *Qualificazione professionale del personale individuato per lo svolgimento della funzione di Referente Unico.*
- c) *Corsi di formazione, senza alcun onere o costo a carico del Consorzio, in ambito extra assicurativo che possano avere attinenza con l’attività istituzionale erogata.”*

esaminata la succitata Proposta tecnico-economica e **ritenuta** la stessa, sulla base dei criteri di valutazione sopra specificati, pienamente soddisfacente ad assicurare l’espletamento del servizio di che trattasi alle condizioni e modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto;

ritenuto, alla luce di quanto suesposto, di poter affidare il servizio di brokeraggio assicurativo alla Società Aon S.p.A, per il periodo dal 01 luglio 2019 al 30 giugno 2022, fatta salva la facoltà di proroga opzionale prevista dall’art. 2 del suddetto Capitolato speciale;

accertata la regolarità della posizione contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in data 12/06/2019, prot. n. INPS_15910185;

effettuate le ulteriori verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale (ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lett. a del D.Lgs. 50/2016) mediante l'acquisizione di autodichiarazione (allegata alla succitata proposta) resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000;

esperite, altresì, con esito favorevole le verifiche previste dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* propedeutiche alla sottoscrizione del contratto d'appalto in parola;

richiamati:

- il vigente Statuto consorziale;
- il vigente Regolamento consorziale per sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni richiamate in premessa, alla Società AON S.p.A. l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01 luglio 2019 al 30 giugno 2022, alle condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto (allegato all'Avviso prot. N. 828/2019) ed alla Proposta tecnico-economica (in atti prot. N. 874 del 24/06/2019);
2. di dare atto che l'appalto in questione non comporta per il Consorzio alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché il servizio prestato dal Broker sarà remunerato, secondo la prassi consolidata del mercato assicurativo, dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi del Consorzio;
3. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10, del d.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., trattandosi di acquisizione effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici;
4. di disporre l'acquisizione di cui trattasi mediante contratto concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, a mezzo di firma digitale.

IL DIRETTORE

Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Paolo Ambroso)



